

16122 Genova, 21 aprile 2009 P.le Mazzini 2

Tel. 010/5499248 – 010/5499530 Fax.010/5499299 ronchetta.a@provincia.genova.it

Al Signor Massimo PERNIGOTTI Consigliere provinciale

SEDE

Prot n.: 48161

Oggetto: trasmissione risposta all'interrogazione a risposta scritta prot n. 40147 del 02/04/2009


Si trasmette la risposta fornita dalla competente Direzione Pianificazione Generale e di Bacino, siglata dall'Assessore Paolo Perfigli, all'interrogazione con richiesta di risposta scritta da Lei presentata in data **02/04/2009** prot. n. 40147.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale e successivo chiarimento.

Cordiali saluti

II Presidente/ Alessandro Repetto

A



Provincia di Genova

Direzione Pianificazione Generale e di Bacino Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Prot. N 47517 Prot. Prec. N. Allegati

Alla Direzione Affari generali

Servizio Archivio, Protocollo e Supporto Organi

Ufficio Assistenza Giunta

SEDE

Genova,

2 1 APR 2009

Oggetto:

interrogazione con risposta scritta in merito a presunte incongruenze nei contenuti

del manuale esplicativo del delle opere idrauliche e vincolo idrogeologico.

La distanza delle edificazioni dai corsi d'acqua è disciplina regolamentata originariamente dal R.D. 523/1904 (art. 96) e, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 183/89, dai Piani di Bacino.

Già il R.D. 523/1904 poneva in campo un sostanziale diverso atteggiamento tra "nuove edificazioni" e "movimenti di terreno", volendo disciplinare nel primo caso possibili comportamenti relativi alla vulnerabilità degli edifici posti in prossimità dei corsi d'acqua e nel secondo caso intendendo regolamentare tutte le altre azioni, indistintamente classificate come "movimenti di terreno", che comunque potessero interferire con il regolare deflusso delle acque. Può accadere infatti che anche solo lo sbancamento od il riporto effettuati, a titolo di esempio, per la realizzazione di una viabilità, possano alterare le condizioni idrauliche originarie.

Il R.D. prevedeva pertanto un distanza minima, pari a 10m dalla sponda, per qualsiasi fabbricato, mentre i movimenti di terreno che non comportavano necessariamente nuova edificazione, erano attuabili già ad un distanza di almeno 4m dalla sponda.

Le norme di attuazione della pianificazione di bacino introducono la possibilità di edificare, in area urbana, ad una distanza di 5m dalla sponda del corso d'acqua che non presenta problematiche idrauliche, mentre in area extraurbana viene mantenuta la distanza dei 10m dalla sponda.

Mod. COM. 03 Rev. 0



In merito all'interrogazione formulata dal Consigliere Pernigotti occorre pertanto evidenziare che il manuale esplicativo delle opere idrauliche e vincolo idrogeologico, esplicativo delle più volte citate norme di attuazione, intende differenziare i due casi sopra descritti:

- a) gli scavi connessi alle nuove edificazioni sono regolamentati dall'art. 8 dei piani di bacino (5 o 10m dalla sponda a seconda che si tratti di aree urbane o extraurbane);
- b) i movimenti di terreno devono mantenere la distanza di 4m per i piani di bacino relativi al rischio idrogeologico (ex D.L. 180/98) e di 5m per i piani di bacino per l'assetto idrogeologico (ex L. 183/1989). In caso di scavo permanente inteso come abbassamento del terreno in via definitiva ed in assenza di edificazione deve essere invece mantenuta una distanza di 10m dal corso d'acqua.

La dicitura del manuale che indica, per i movimenti di terreno : "se non connessi alla realizzazione di una nuova edificazione esistente" non deve pertanto essere collegata ad un edificio già esistente ma ad un movimento di terreno non connesso a nuova edificazione.

Assessore

(Dott. Geor Agostino Ramella)

M:\Opere Idrauliche\varie\lettere\Interrogazione Pernigotti_nuove edificazioni.doc